

24 SETTEMBRE 2026

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

OGGETTO **SETTORE ABITATIVO:** CONVENZIONE CON OPERA ARMIDA BARELLI PER EROGAZIONE SERVIZIO ABITATIVO A ROVERETO: RINNOVO IN SANATORIA A.A. 2026/2027 AI SENSI DELL'ART. 8 C. 1 DELLA CONVENZIONE.

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" e istitutiva dell'Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari;

tra i predetti servizi di assistenza, particolare importanza riveste il servizio erogato per far fronte a esigenze abitative degli studenti che frequentano l'Università degli Studi di Trento;

ai sensi dell'art. 17, comma 2, della succitata legge provinciale, i servizi abitativi sono di norma organizzati in forma di residenze collettive dotate di strutture idonee allo svolgimento di attività comuni;

al fine di poter offrire ospitalità anche agli studenti che frequentano le strutture dell'Ateneo nella zona di Rovereto, l'Opera, dal 2008, dispone di diversi posti letto messi a disposizione dall'Opera Armida Barelli (Istituto avente natura di ente pubblico trattandosi di azienda pubblica di servizi alla persona istituita ai sensi della l.r. 7/2005 avente sede a Rovereto), attraverso un'apposita convenzione approvata con determinazione n. 175 di data 29 agosto 2023, da ultimo rinnovata fino al 31 luglio 2026 con determinazione n. 173/2025;

Detta convenzione, sottoscritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 comma 5 della l.p. 9/91, ha natura di contratto atipico trattandosi di un ibrido tra un contratto di appalto (in quanto oggetto principale del contratto è la prestazione del servizio abitativo con annessi servizi secondari quali il cambio lenzuola e servizi di accesso a Internet) e il contratto di locazione transitorio (privo di aleatorietà per il gestore della residenza: nella convenzione infatti Opera paga il posto letto concordato indipendentemente dalla sua effettiva occupazione e inoltre si impegna a rifondere il gestore nel caso di mancato pagamento della retta da parte dello studente alloggiato; del contratto di locazione però non rispetta la durata minima o, relativamente ai contratti transitori, le clausole previste nei fac simili ministeriali);

preso atto che l'art. 8, c. 1 della convenzione prevede la possibilità di rinnovo con determinazione del Direttore dell'Opera, previo scambio di corrispondenza tra le parti;

considerato che il servizio in parola è tutt'ora indispensabile per l'esercizio dell'attività istituzionale di Opera in quanto finalizzato al servizio abitativo della zona di Rovereto;

visto il punto 4 dell'allegato della delibera n. 43 del 23 gennaio 2026 "Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2. Revisione deliberazione n. 307/2020" che nel disciplinare le deroghe al principio di rotazione dispone che l'amministrazione aggiudicatrice debba motivare la decisione in base al

ricorrere cumulativo delle seguenti circostanze: “ *particolare struttura del mercato; effettiva assenza di alternative valutata anche in base al criterio della miglior localizzazione dell’operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del contratto (..) previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa dal contraente uscente*”;

si evidenzia non solo che in detta zona non esistono altre strutture che forniscono un servizio con le caratteristiche e le quantità descritte per la fornitura di alloggi per studenti universitari ma anche il buon grado di soddisfazione maturato in conclusione dei precedenti rapporti intercorsi tra Opera Armida Barelli e Opera Universitaria, stante la qualità del servizio reso in favore dei destinatari;

contattata l’Opera Armida Barelli per le vie brevi;

visto l’art. 17 comma 5 della l.p. 9/1991 e dell’art. 21 b ter) della L.p. 23/1990 (o qualora lo si configurasse quale appalto di servizi ex art. 50 del d.lgs. 36/2023), si propone il rinnovo in sanatoria della convenzione per il periodo dal 01/09/2026 al 31/07/2027, alle medesime condizioni contrattuali, previo scambio di corrispondenza sulla base dello schema di lettera allegato (all. 1);

il servizio in questione prevede la fornitura di n. 63 posti letto, di cui n. 62 posti in stanza doppia e n. 1 posto in stanza singola a un prezzo onnicomprensivo mensile di € 325,00. = IVA compresa a posto letto, per un costo complessivo teorico di € 225.225,00. = I.V.A. al 10% compresa (corrispondente ad un imponibile pari a € 204.750,00.=);

da detto importo sarà detratta la quota mensile a carico dello studente, incassata direttamente dall’Opera Armida Barelli, attualmente pari:

- a € 190,00 = per stanza doppia e € 230,00 = per stanza singola riservata agli studenti da bando,

- a € 330,00 = per stanza doppia e € 390,00 = per stanza singola riservata agli studenti extra bando,

stimando un’occupazione di 60 posti letto da parte di studenti da bando (59 posti in doppia e 1 posto in singola) e di 3 posti letto da parte di studenti extra bando (3 posti in doppia) la quota totale incassabile direttamente dall’Opera Armida Barelli sarebbe di € 136.730,00= se tutti i posti letto fossero occupati per l’intero periodo contrattuale;

la convenzione in parola riconosce, tuttavia, all’Opera Armida Barelli la quota mensile di gestione per posto letto secondo la formula “*vuoto per pieno*” e ciò sta a significare che, nel caso in cui i posti riservati non siano occupati, l’Opera Universitaria deve coprire anche la quota a carico degli studenti;

l’onere teorico a carico dell’Opera sarebbe pari ad € 88.495,00= (€ 225.225,00 – € 136.730,00) ed è il risultato ottimale che si possa raggiungere; ipotizzando che l’occupazione massima potrebbe essere realizzata per 10 mesi su 11, l’onere presunto è stimato in € 100.925,00. = I.V.A. compresa;

l’Opera Armida Barelli è tenuta a comunicare tempestivamente i mancati pagamenti della retta da parte dello studente, essendo stato concordato che la quota a carico utente non pagata dallo stesso viene fatturata all’Opera, la quale successivamente dovrà porre in essere la procedura di sollecito ed eventuale il recupero coattivo del credito insoluto;

dato atto che Opera Armida Barelli è una APSP attiva in ambito educativo che mette a disposizione servizi convittuali e che Opera Universitaria di Trento fornisce i servizi essenziali ed accessori legati al diritto allo studio come meglio precisato sopra;

si precisa, inoltre, che la convenzione oggetto del presente provvedimento non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dal punto 2.5 della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 come aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022, con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 e con delibera n. 176 del 15 aprile 2026 secondo cui “*è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per*

la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege” e che non soggiace alla normativa antimafia ex art. 83 c. 3 del Codice antimafia;

si dà atto inoltre che le attività oggetto del presente provvedimento non sono identificate dal codice CUP, non rientrando nel campo di applicazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: le “Linee Guida per l’utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione” annoverano tra le spese di gestione quelle relative a “noleggi, locazioni e simili”;

si prende atto che il contenuto del presente provvedimento costituirà oggetto di pubblicazione sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nei termini e con le modalità previste dall’art. 31 bis della l.p. 23/1992 e del d.lgs. 33/2013;

si dà atto infine che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse, e che, ai sensi dell’art. 6 della L.p. 23/1992, il responsabile del procedimento è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria di Trento, dott. Gianni Voltolini.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale di data 23 gennaio 2026 n. 44;
- vista la I^a Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- vista la I variazione al budget economico 2026-2028 e la II variazione al Piano investimenti 2026-2028 approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17, di data 2 settembre 2026 e in attesa di approvazione da parte della Giunta provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il rinnovo in sanatoria della convenzione con Opera Armida Barelli - azienda pubblica di servizi alla persona – con sede in via Setaioli n. 5 a Rovereto, P. I.V.A. e cod. fisc. 00341350221, per il periodo 1° settembre 2026 – 31 luglio 2027, per acquisire la disponibilità di n. 63 posti letto per gli studenti universitari (n. 62 in stanza doppia e n. 1 in stanza singola), come da schema di lettera allegato (all.1);
2. di quantificare l'onere complessivo stimato a carico dell'Opera, in complessivi € 100.925,00.= da imputare alla macrovoce 041016 "Costi per altri servizi" nel seguente modo:
 - a) € 36.700,00.= alla macrovoce 041016 "Costi per altri servizi" , centro di costo 11 "Servizio abitativo" del budget 2026
 - b) € 64.225,00.= alla macrovoce 041016 "Costi per altri servizi", centro di costo 11 "Servizio abitativo" del budget 2027;
3. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dal ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione del servizio effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente;
4. di autorizzare l'ufficio ragioneria, in caso di mancato pagamento da parte dello studente, a pagare la relativa quota a favore di Opera Armida Barelli con riferimento allo stesso programma di spesa disposto con la presente deliberazione ed a predisporre il corrispondente programma di entrata di per l'importo di detta quota sulla macrovoce 034004 "Altri proventi", centro 11 "Servizio abitativo";
5. di dare atto che il presente provvedimento costituirà oggetto di pubblicazione sul sito dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", nei termini e con le modalità previste dall'art. 31 bis della l.p. 23/1992 e del d.lgs. 33/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice Unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2023, n. 3 e s.m.i..

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO

ESERCIZIO 2026

Macrovoce 041016

Centro di costo 11 per € 36.700,00.= – PRG 431

Esercizio 2027

Macrovoce 041016

Centro do costo 11 per € 64.225,00.= - PRG 95

LA RAGIONERIA

(VC)